Tribunale di Milano, sez. VI civile – 21/06/2019, n. 6061. Est. Carbone.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.4.2015 Non Performing Loans S.p.a. (di seguito NPL) in persona del suo amministratore delegato Vi. Fa. in proprio e quale procuratrice della Sagittaria Finance S.r.l. ha convenuto in giudizio la Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa Società Cooperativa chiedendo che venisse condannata al pagamento dell'importo di € 336.487,00 a titolo di indennizzo ex art. 9.6 del contratto di cessione del 27.12.2007, oltre interessi convenzionali nella misura del 7,64% annuo dalla data della cessione al soddisfo, previo accertamento della responsabilità contrattuale della banca convenuta, o in via subordinata che venisse condannata al risarcimento del danno per il medesimo importo oltre alle ulteriori somme da liquidarsi in via equitativa a titolo di lucro cessante.

La società attrice, in particolare, ha dedotto a fondamento della propria pretesa che:

Di avere stipulato in data 27.12.2007 un contratto di cessione di crediti con il quale la Banca convenuta ha ceduto alcuni crediti fra cui il credito nei confronti della Centro Jonio Market S.r.l. con valore lordo indicato in € 866.577,30 ed un prezzo quantificato in € 336.487,00;

Il credito ceduto traeva origine da un contratto di apertura di credito in conto corrente dell'11.1.2006 accordata da BCC alla Jonio Market S.r.l. con contestuale concessione di garanzia ipotecaria su tre immobili di cui solo quella sull'immobile adibito a supermercato - fg. --omissis--, part. --omissis-- sub --omissis-- e --omissis-- sub. --omissis-- - era di secondo grado, mentre sia il Bar pasticceria che l'appartamento erano assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado;

Nel contratto di cessione dei crediti e nella relazione notarile in data 27.1.2006 consegnata dalla BCC vi era l'indicazione delle garanzie reali alla data dell'11.1.2006;

Il prezzo complessivo (pari ad € 730.937,00) della cessione die crediti era stato versato in due tranches in data 28.12.2007 ed in data 15.2.2008 ciascuno dell'importo di € 365.469,00;

Con contratto di cessione dei crediti in blocco del 6.9.2010 la NPL cedeva il credito acquistato da BCC alla Sagittaria Finance S.r.l. contestualmente stipulando con quest'ultima contratto di servicing per la gestione e recupero dei crediti;

Con sentenza n. 7 del 25.2.2009 il Tribunale di Taranto dichiarava fallita la Centro Jonio Market e all'udienza del 22.2.2012 la NPL apprendeva che la debitrice ceduta aveva concesso ipoteca volontaria a favore di MPS per il cespite iscritto nel CT del Comune di Ginosa al Fg. --omissis-- part. --omissis-- sub. 7 “Bar laboratorio pasticceria”;

L'ipoteca di primo grado sul cespite oggetto di garanzia reale a favore del credito ceduto aveva reso inesistente il valore del credito nei confronti del debitore ceduto, infatti MPS creditore ipotecario di primo grado era stato l'unico a beneficiare del ricavato dalla vendita in sede fallimentare dei cespiti;

Con comunicazioni in data 12.4.2012 e 15.5.2012 e 6.6.2012 veniva diffidata la BCC a cui in data 4.7.2014 veniva intimato il pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 9 del contratto di cessione;

La responsabilità contrattuale della BCC per avere fornito false dichiarazioni in merito alle garanzie reali da cui era assistito il credito;

L'art. 8.3 del contratto di cessione estendeva le garanzie prestate da BCC a favore di NPL al successivo cessionario, Sagittaria Finance S.r.l.;

Di avere maturato il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 9.6 del contratto di cessione con conseguente riacquisto del credito nei confronti della Centro Jonio Market S.r.l. per il corrispettivo di € 336.487,00 quale prezzo di cessione.

La convenuta Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa Società Cooperativa (di seguito BCC) si è costituita in giudizio chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in giudizio il Notaio Vi. Vi. e deducendo sia il difetto di

legittimazione passiva di BCC e di titolarità dal lato passivo con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che il difetto di legittimazione attiva e nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree per insussistenza della responsabilità contrattuale della convenuta e, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha dedotto la responsabilità professionale del Notaio Vi. per avere omesso di indicare nella relazione del 27.1.2006 l'ipoteca iscritta il 30.11.2005 in favore del Monte dei Paschi di Siena.

Autorizzata la chiamata del Notaio Vi. Vi. si è costituito il terzo con comparsa depositata in data 24.2.2016 il quale ritenendo infondate le domande svolte nei suoi confronti ne chiedeva il rigetto.

Deduceva il notaio che la NPL al momento dell'acquisto del credito fosse ben a conoscenza che l'ipoteca da iscriversi sui beni immobili di CJM S.r.l. era di grado ipotecario successivo al primo in quanto indicato nel contratto di apertura di credito dell'11.1.2006 e nell'allegato A del contratto di cui veniva data lettura alle parti e concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., all'udienza del 9.3.2017 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 28.2.2019 e, mutato l'organo giudicante, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

In primo luogo devono essere esaminate le eccezioni spiegate dalla convenuta BCC di difetto di legittimazione e difetto di titolarità ad agire in proprio di NPL e di difetto di legittimazione e difetto di titolarità passiva di BCC rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Non pare inutile ricordare che la legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è affermato soggetto passivo del diritto o, comunque, soggetto che ha violato quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva).

Per costante giurisprudenza di legittimità “la legittimazione ad causam si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione (di merito) dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso” (cfr. ex multis Cass., sez. I, n. 19647/2005, Cass., sez. III, n. 14468/2008).

Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla (cfr. Cass., sez. III, n. 13756/2006).

Orbene, nel caso di specie NPL S.p.a., alla stregua della fattispecie giuridica prospettata mediante la propria azione, è titolare del diritto di ottenere dal giudice una decisione di merito e, dunque, legittimata attiva nel giudizio per cui è causa e BCC è legittimata a contraddire.

D'altra parte, sempre per costante giurisprudenza di legittimità, “non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata” (e pluribus Cass., sez. III, n. 10843/1997).

E ancora “quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la "legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. (Cass., sez. III 10574/2002).

Ne consegue che chi sostiene il difetto della titolarità dell'attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio solleva in

realtà una “questione di merito” sulla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.

Correttamente interpretando il contenuto della eccezione di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, si osserva come la BCC abbia in realtà contestato la titolarità alla pretesa sostanziale dedotta dell'attore in proprio nel giudizio. A tal proposito, pare opportuno ricordare l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale” (Cass., sez. III, n. 26159/2014; Cass., sez. I, n. 23794/2011).

Prima di esaminare la fondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta è necessario chiarire che NPL S.p.a. agisce sia in proprio in qualità di cessionaria, sia in qualità di procuratrice della “Sagittaria Finance S.r.l.” facendo valere la responsabilità contrattuale della cedente per false dichiarazioni rese al momento della stipula del contratto di cessione con riferimento al grado ipotecario del credito ceduto.

Con riferimento alla domanda azionata in proprio da NPL deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da BCC di difetto di titolarità dal lato attivo della pretesa sostanziale dedotta dall'attrice in giudizio.

Parte attrice, infatti, nel proprio atto introduttivo afferma di avere ceduto in data 6.9.2010 alla Sagittaria Finance S.r.l. il credito acquistato da BCC in data 27.12.2007 e, per effetto del contratto di cessione di credito, che ha natura consensuale, il cessionario (Sagittaria Finance S.r.l.) acquista la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a

pretendere la prestazione e al quale, ai sensi dell'art. 1263 c.c. sono trasferite altresì le garanzie reali di cui si discute. Ne consegue che NPL avendo perso la titolarità del credito per effetto della cessione non può agire in giudizio per la tutela di tale credito in qualità di cessionario nei confronti del suo cedente. Come correttamente contestato da parte convenuta, NPL in proprio non vanta né il diritto all'indennizzo né il diritto al risarcimento del danno in quanto ha ceduto dietro corrispettivo il credito alla Sagittaria Finance, credito che in sede concorsuale nell'ambito del fallimento della debitrice ceduta la NPL, incaricata dalla cessionaria Sagittaria con contratto di servicing, (doc. n. 11 fascicolo attoreo) non è riuscita a riscuotere. Ne consegue che il danno lamentato da NPL è da ricondurre alla sfera giuridica della cessionaria Sagittaria e non può essere, quindi, fatto valere dall'attrice in proprio.

Invece, NPL S.p.a, in qualità di mandataria di Sagittaria Finance S.r.l. può far valere la pretesa responsabilità contrattuale azionata in giudizio nei confronti di BCC in forza della procura del 23.3.2015 Notaio Luigi Cecala, N. Rep. 40.017 e N. Racc. 11.978 registrata a Milano in data 24.3.2015 rilasciata da Fabrizio Angelelli Presidente del CDA di Sagittaria Finance S.r.l. a NPL. Nelle premesse, alla lett. D) della procura si legge che viene attribuita a NPL "la facoltà, nei casi in cui il mancato e/o parziale recupero dei crediti sia imputabile al comportamento doloso o colposo di terzi, ivi inclusi i cedenti o i danti causa a qualsivoglia titolo dei crediti in favore di NPL, di assumere nei loro confronti ogni iniziativa giudiziale e/o stragiudiziale ritenuta opportuna al fine di ottenere l'indennizzo e/o il risarcimento dei danni e/o extracontrattuali patiti dalla società in conseguenza di tale comportamento." E sussiste la titolarità a contraddire di BCC in quanto ai sensi dell'art. 8 del contratto di cessione di credito del 27.12.2007 stipulato tra NPL e BCC, quest'ultima ha reso dichiarazioni e ha assunto garanzie, oltre che nei confronti della cessionaria NPL, anche a favore del "Successivo titolare dei crediti" e cioè della società "veicolo" ai sensi della legge 130/99 nel caso in cui si renda cessionaria dei crediti in virtù di successiva cessione degli stessi a suo favore da parte

della cessionaria (vedi art. 1 del contratto di cessione “definizioni” pag. 5 doc. n. 4 fascicolo attoreo), e, quindi a favore di Sagittaria Finance S.r.l. (vedi doc. n. 9 pag. 1 fascicolo attoreo).

Delineati in tal modo i contorni del giudizio occorre esaminare nel merito la pretesa attorea.

Questione controversa è se al momento della stipula del contratto di cessione del credito - 27.12.2007 (doc. n. 4 fascicolo attoreo) la cedente BCC abbia reso una dichiarazione falsa al cessionario NPL in merito al grado ipotecario di una delle garanzie da cui era assistito uno dei crediti oggetto di cessione e se di tale falsa dichiarazione debba rispondere, ai sensi dell'art. 9.6 del contratto di cessione mediante restituzione del prezzo della cessione maggiorato degli interessi o mediante risarcimento dei danni, la cedente o il notaio chiamato in garanzia dalla BCC.

Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che:

L'art. 6 .2 del contratto di cessione dei crediti del 27.12.2007 (doc.n. 4 fascicolo attoreo) rinvia all'Allegato 2 al contratto “elenco dei crediti” la descrizione di ciascun credito con indicazione del codice identificativo, della natura di credito ipotecario o di credito non ipotecario, con riferimento ai crediti ipotecari l'esistenza di ipoteca volontaria ovvero di ipoteca giudiziale a garanzia del credito, il grado legale o sostanziale della relativa ipoteca, l'importo per il quale l'ipoteca è stata iscritta, i dati identificativi dell'immobile ipotecato;

L'Allegato 2 al contratto di cessione dei crediti del 27.12.2007 indica come ipotecario il credito vantato da BCC verso Centro Jonio Market S.rl., il valore lordo del credito è pari ad € 866.577,30 ed il prezzo pari ad 336.487,00;

Il credito vantato da BCC verso Centro Jonio Market S.rl. e ceduto a NPL si fonda su un'apertura di credito in conto corrente straordinaria stipulata in data 11.1.2006 per l'importo di € 620.000,00 con garanzia ipotecaria e all'art. 4 del contratto citato si legge che “il correntista - ndr Centro Jonio Market S.r.l.- ed i sigg.ri Ca. Vi.e Di Tr. Ca. Fr.

concedono ipoteca sugli immobili in seguito a descriversi....allo scopo di garantire il rimborso del credito, degli interessi e commissioni a qualsiasi titolo dovuti... nonché per l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto" e di seguito sono elencati i beni immobili di proprietà del correntista e dei terzi datori di ipoteca e le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli presso la Conservatoria dei RR.II";

Nell'allegato A al contratto di apertura di credito in conto corrente dell'11.1.2006 - a cui nel testo del contratto si fa riferimento a pag. 2 rigo 7 e a pag. 26 e di cui viene data lettura unitamente al contratto- vengono elencate le garanzie ed in particolare, con riferimento agli immobili di proprietà di Centro Jonio Market S.r.l. si fa riferimento a "Ipoteca di grado successivo al 1^ e si chiarisce che "le ipoteche di grado successivo al 1^ relative alla proprietà Centro Jonio Market S.r.l. si rendono necessarie al fine di aumentare la capienza rispetto alle linee di credito in essere che già assorbe il margine garantito dall'immobile di cui innanzi. Si precisa che il supermercato e il bar hanno un valore commerciale di € 3.500.000,00 circa e copre al momento solo il credito concesso da Banca MPS ammontante ad € 1.800.000,00; quanto precede consentirebbe quindi a BCC di acquisire garanzie su un debito di difficile riconduzione e soprattutto contestabile dalla controparte, tenuto conto dell'arbitrarietà con cui sono state eseguite le scritture contabili in discussione".

Emerge chiaramente dalla documentazione prodotta, e, peraltro, non è contestato, che alla parte attrice al momento della sottoscrizione del contratto di cessione di crediti fu consegnata da parte della convenuta BCC - cedente- tutta la documentazione afferente il credito vantato nei confronti di Centro Jonio Market e, precisamente, sia il contratto di apertura di credito in conto corrente che gli allegati a tale contratto (vedi doc. n. 2 fascicolo parte convenuta in quanto parte attrice si è limitata a depositare il contratto di apertura di credito in c.c. senza gli allegati che, però, non nega di avere ricevuto) oltre alla relazione notarile del Notaio Vi. Vi..

Da tale documentazione, ed in particolare dall'allegato A del contratto di apertura di credito in conto corrente emerge chiaramente che le ipoteche iscritte sugli immobili di proprietà del Centro Jonio Market erano di grado successivo al primo.

Non merita pregio la censura sollevata da parte attrice in merito alla irrilevanza dell'allegato A dovendo il contraente riporre affidamento esclusivamente sul contenuto dell'atto pubblico. L'allegato A fa parte integrante del contratto essendo stato espressamente citato dal Notaio rogante nel corpo dell'atto pubblico e di tale allegato è stata data lettura alle parti.

Inoltre, parte attrice censura la condotta inadempiente della BCC consistita nell'avere reso una falsa dichiarazione alla cessionaria al momento della stipula della cessione relativamente al grado ipotecario insistente sui beni di proprietà di Centro Jonio Market, ma in realtà né nel corpo del contratto di cessione né nell'allegato si fa riferimento al grado delle ipoteche, né parte cedente ha assunto espressamente l'impegno di offrire una garanzia ipotecaria di primo grado sui beni di proprietà di Centro Jonio Market.

Non sussistendo tale obbligo in capo alla cedente non sussiste neanche il dedotto inadempimento.

Nell'art. 8 del contratto di cessione dei crediti rubricato “ dichiarazioni e garanzie della cedente” la cedente dichiara e garantisce alla lettera “j” “ che le ipoteche hanno il grado indicato nell'allegato 2 con riferimento ai relativi crediti ipotecari” ma nell'allegato 2 non è stato indicato il grado ipotecario sugli immobili di proprietà della debitrice ceduta, essendosi le parti limitate a dichiarare che il credito era assistito da garanzia reale ipotecaria senza specificare il grado dell'ipoteca. Ma tale omissione non è frutto della violazione di alcun obbligo specifico di informazione da parte della cedente, quanto piuttosto di una scelta rimessa all'autonomia negoziale delle parti la cui libertà consente ai contraenti di regolare gli interessi contrattuali in maniera conforme alle reciproche volontà.

Nella cessione dei crediti stipulata in data 27.12.2007 i contraenti hanno liberamente scelto di allegare al contratto un elenco di crediti in cui sono indicate le caratteristiche generiche delle garanzie reali e non sono specificati i gradi delle ipoteche sugli immobili.

Inoltre parte attrice non può imputare alla cedente la falsa informazione desumibile dalla relazione notarile del 27.1.2006 (vedi doc. n. 12 parte convenuta) in quanto tale relazione è stata redatta dal Notaio Vi. per la stipula del contratto di apertura di credito in conto corrente ed è quindi riferita alla situazione ipotecaria alla data del 11.1.2006 e dagli atti non emerge se l'incarico al notaio è stato conferito dalla correntista dai terzi datori di ipoteca o dalla banca. Ne consegue che le dichiarazioni rese dal notaio non possono essere imputate alla BCC cedente per il solo fatto che la BCC ha consegnato la relazione notarile alla cessionaria.

Peraltro, parte attrice lamenta la falsità di dichiarazioni contenute in documentazione risalente a quasi due anni prima rispetto alla cessione del credito che, pertanto, non è in grado di fotografare la situazione delle garanzie accessorie al credito al momento dell'acquisto dello stesso. E, tenuto conto della natura del contratto di cessione dei crediti e della qualifica soggettiva rivestita da parte attrice, operatore esperto nel settore commerciale, appare scarsamente credibile che in fase di trattative preliminari all'acquisto dei crediti l'attrice non abbia acquisito visure ipocatastali aggiornate degli immobili gravati dalle garanzie reali accessorie ai crediti al fine di verificare le probabilità di soddisfacimento dei crediti e, quindi, di valutare la congruità del prezzo concordato pari a circa un terzo del valore del credito.

Nella determinazione del corrispettivo della cessione i contraenti hanno, senza dubbio, esaminato le caratteristiche del credito ceduto e delle garanzie accessorie al credito e, primo fra tutti il grado delle ipoteche iscritte sui beni che è il primo indice per verificare l'esistenza di creditori iscritti in epoca anteriore e destinati ad essere soddisfatti con preferenza in sede di riparto delle somme ricavate dalla espropriazione dei crediti. Ed

era interesse dell'acquirente del credito procedere a tale verifica che, peraltro, è una verifica molto agevole in quanto sarebbe stata sufficiente una ispezione ipocatastale presso i pubblici registri immobiliari (Agenzia del territorio). Infatti ai sensi dell'art. 2808, II comma c.c., l'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliare ha efficacia di pubblicità- costitutiva della garanzia reale. L'omissione di tale verifica da parte della cessionaria è una leggerezza le cui conseguenze non possono essere addossate alla cedente, non essendo ravvisabile nella pratica di tale tipologia di affari un affidamento della cessionaria che non può essere qualificata come contraente debole ed inesperto e la cui diligenza e buona fede nelle trattative deve essere commisurata a quella di un operatore commerciale esperto del settore. .

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono ritenersi infondate le domande attoree.

Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento della domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti del notaio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del professionista e la condanna al risarcimento dei danni in luogo della cedente. Tale domanda, peraltro, ai fini della regolamentazione delle spese deve ritenersi infondata in quanto trattandosi di una domanda di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., il convenuto avrebbe dovuto allegare e provare l'esistenza del contratto e poi si sarebbe potuto limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo sarebbe stato tenuto a dare prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento.

Con riferimento al conferimento dell'incarico professionale, si osserva che allorché si versa in ipotesi di prestazione d'opera professionale intellettuale, che si assume richiesta dal cliente, si è in presenza di un vero e proprio contratto, come lo qualifica l'art. 2230 c.c., individuandolo come una sottocategoria del contratto d'opera, per il quale non è richiesto alcun onere di forma.

Nel caso in esame, parte convenuta nel chiamare in causa il notaio non ha né allegato né provato di avere conferito lei stessa, piuttosto che il correntista o i terzi datori di ipoteca,

l'incarico al notaio sia di stipulare il contratto di apertura di credito in conto corrente che di redigere con riferimento agli immobili oggetto di garanzia ipotecaria indicato nel suddetto contratto, la relazione ipocatastale.

Inoltre, parte convenuta nel dedurre la responsabilità contrattuale del notaio non ha né allegato né dimostrato di avere subito un danno dalla condotta asseritamente inadempiente del notaio e non pare al riguardo inutile ricordare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3657/2013, secondo la quale "l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista - nella specie, un notaio- che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione".

Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, quanto al rapporto processuale fra NPL S.p.a e BCC S.p.a sono poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo. Anche con riferimento al rapporto processuale tra la BCC ed il Notaio Vi. occorre applicare il principio della soccombenza e porre a carico del chiamante le spese sostenute dal chiamato. Al riguardo occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione alla quale la giudicante ritiene di uniformarsi (Cass. Civ. Sez. 1 Ordinanza n. 4195 del 21/02/2018) "nel caso di integrale rigetto della domanda dell'attore, con conseguente assorbimento di quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, è la mera applicazione del principio della soccombenza (qui evidentemente soltanto "virtuale"), a regolare il rapporto tra chiamante e chiamato in relazione alle spese processuali. Ne deriva, allora, che le spese processuali sostenute dal chiamato potranno essere sempre poste a carico del chiamante, una volta che il giudice abbia valutato l'infondatezza della chiamata in causa del terzo, senza necessità che un siffatto accertamento - di natura necessariamente incidentale -

risulti rafforzato da ulteriori requisiti (in termini di "manifesta infondatezza" ovvero di "palese arbitrarietà"), che, per un verso, mostrano sempre profili di sicura opinabilità e, per altro verso, non risultano espressamente richiesti dall'art. 91 c.p.c. al fine di regolare le spese processuali in caso di soccombenza."

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Non Performing Loans S.p.a. contro Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa Società Cooperativa e con l'intervento del Notaio Vi. Vi. chiamato dalla convenuta, così provvede:

a. Rigetta le domande attoree;

b. Condanna Non Performing Loans S.p.a. al pagamento, in favore di Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa Società Cooperativa delle spese processuali che liquida nella somma di euro 8.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;

c. Condanna Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa Società Cooperativa al pagamento, in favore di Notaio Vi. Vi., delle spese processuali che liquida nella somma di euro 8.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;

Milano, 20 giugno 2019

Depositata in Cancelleria il 21/06/2019